ACCORDO CONTRATTUALE 2023 – 2025 TRA L'AZIENDA USL ZONA	
LIVORNESE, IL COMUNE DI LIVORNO E LA	
STRUTTURA PER LA DEFINIZIONE DEGLI	
ASPETTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA SOGGETTI PUBBLICI E	
SOGGETTI GESTORI DELLE RESIDENZE ASSISTENZIALI PER	
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI INSERITI ALL'INTERNO DI	
MODULI SPECIALISTICI: MODULO COGNITIVO.	
L'anno 2023 il giorno del mese di;	
TRA	
L'Azienda USL Toscana, con sede legale in, via	
(C.F. e P.I.:), di seguito denominata "AUSL",	
rappresentata dal Direttore Generale, nominato con	
ndel, domiciliato per la carica presso la	
suddetta azienda, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua	
qualità didella AUSL;	
E	
Il Comune con sede legale in, via	
(C.F. e P.I.:	
rappresentata dal Direttore (o delegato), nominato con n del	
, domiciliato per la carica presso il suddetto Ente, il quale	
interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di	
;	
E	
La Società, titolare della Struttura	
d'ora in poi denominata "Struttura" o "Gestore", struttura pri-	

vata autorizzata ed accreditata con sede legale in (), via	
vata autorizzata ed accreditata con sede legale in(_), via , C.F. , nella persona del suo Legale Rappresentante	
, domiciliato per la carica presso la sede della Struttura, il	
quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente	
della medesima;	

RICHIAMATI	
• il D.Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni,	
con particolare riferimento all'articolo 8-ter "Autorizzazioni alla	
realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio	
sanitarie";	
• la legge n. 328 del 8 novembre 2000 "Legge Quadro per la realizzazione del	
sistema integrato di interventi e servizi sociali";	
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 12 gennaio	
2017, con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui	
all'art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92;	
• La Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 e successive modifiche ed in-	
tegrazioni recante la "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale", ed in par-	
ticolare l'art.19, con il quale si stabilisce che il Piano Sanitario e Sociale Re-	
gionale individua gli obiettivi di salute da assumere per la programmazione	
locale, definendo i criteri per l'attuazione di intese ed accordi tra Aziende per	
la contrattazione con i soggetti privati accreditati;	
• la Legge Regionale n. 41 del 24 febbraio 2005 "Sistema integrato di inter-	
venti e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";	
• la Legge Regionale n. 66 del 18 dicembre 2008 "Istituzione del Fondo Re-	

 gionale per la non autosufficienza";
 La Legge Regionale n. 82 del 28 dicembre 2009 "Accreditamento delle
 strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato", così come
 modificata dalla legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2020 "Nuove disposizioni
 in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del
 sistema sociale integrato. Modifiche alla L.R. n. 82/2009";
 • la delibera di Giunta Regionale n. 995 del 11 ottobre 2016: "Approvazione
 schema di accordo contrattuale relativo alla definizione dei rapporti
 giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture
 socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni a favore di
 anziani non autosufficienti in attuazione della DGR 398/2015", accordo che
 concerne la libera scelta per i posti nel modulo di non autosufficienza
 stabilizzata, tipologia base;
 Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) 9 gennaio 2018,
 n. 2/R, "Regolamento di attuazione dell'art. 62 della Legge Regionale 24
febbraio 2005 n. 41";
• La delibera di Giunta Regionale n. 1481 del 21 dicembre 2018:
 "Adeguamento dal 1° gennaio 2019 della quota sanitaria del modulo per la
 non autosufficienza stabilizzata, tipologia base, all'interno delle Residenze
 Sanitarie Assistenziali (R.S.A.)", che ha fissato anche la quote capitaria
sanitaria per i moduli specialistici: Bassa Intensità Assistenziale (BIA); 2
Motorio; 3 Cognitivo; 4 Vegetativo;
Il Piano Integrato Socio Sanitario Regionale 2018/2020, approvato con
Delibera del Consiglio regionale Toscano n. 73 del 9 ottobre 2019;
 • la delibera di Giunta Regionale n. 273 del 2 marzo 2020: "Determinazioni in

merito alle azioni per l'attuazione del PSSIR 2018 – 2020" ed in particolare
la scheda n. 30 "Il consolidamento della rete socio sanitaria integrata per la
cura e l'assistenza delle persone anziane non autosufficienti";
• Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 agosto 2020, n. 86/R,
"Nuovo Regolamento di attuazione della Legge Regionale 28 dicembre
2009, n. 82";
• La delibera di Giunta Regionale n. 1055 del 11 ottobre 2021 "Il modello re-
gionale del Percorso di presa in carico della persona con disabilità: appro-
vazione strumenti, procedure e metodologie, in attuazione della DGR
1449/2017'';
 La delibera di Giunta Regionale n. 1119 del 28 ottobre 2021" Approvazione
documento "Indicazioni per la predisposizione dei regolamenti di accesso ai
servizi socio-sanitari per l'area della non autosufficienza e della disabilità";
 • La delibera di Giunta Regionale n. 1564 del 27 dicembre 2022: "L.R.
 66/2008 "Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza". Anno
2023: riparto alle zone distretto del Fondo per la Non Autosufficienza e del-
 le risorse per i progetti di Vita Indipendente. Indicazioni alle Aziende
UU.SS.LL. per l'erogazione delle quote sanitarie per RSA e Centri Diurni e
 delle quote per la disabilità";
 • il Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) ed il Codice nazionale di cui
 al decreto legislativo 196/2003 modificato in particolare dal Decreto Legisla-
 tivo 10 agosto 2018, n. 101, che prevede l'obbligo per il titolare del tratta-
 mento dei dati di stipulare, con il responsabile del trattamento, atti giuridici
 in forma scritta che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la
 durata e le modalità di trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del

trattamento, e che il responsabile effettui il trattamento attenendosi alle con-	
dizioni stabilite ed alle istruzioni impartite dal titolare;	
PREMESSO	
che la Struttura è in possesso dell'autorizzazione al funzionamento come	
RSA ex Regolamento 2/R/2018, ovvero secondo la normativa preesistente di	
riferimento per il settore, rilasciata dal Comune di (atto n.	
del/), nonché dell'accreditamento socio sanitario rilasciato	
da (n. del / /);	
che in base a quanto previsto dalla programmazione locale, è stato preso atto	
che la struttura è in grado di garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto	
del presente contratto, riconoscendone il ruolo essenziale in relazione alla ti-	
pologia di utenza ed alla collocazione territoriale;	
che il governo nell'accesso ai moduli specialistici e nel percorso di continui-	
tà ospedale – territorio, ovvero nei percorsi di dimissioni ospedaliere protet-	
te, resta prerogativa della valutazione istituzionale pubblica e non è assogget-	
tabile alle previsioni della DGRT n. 995/2016 e dalla libera scelta, in quanto	
fortemente ancorato al concetto di appropiatezza degli interventi;	
che la AUSL Zona – Distretto Livornese valuta quindi necessario, in	
relazione al fabbisogno definito dalla programmazione territoriale di	
riferimento, avvalersi della Struttura per le prestazioni oggetto di	
convenzionamento;	
che la Struttura si rende disponibile a garantire l'offerta della propria cellaborazione per la prestazioni aggetta del presente ette.	
collaborazione, per le prestazioni oggetto del presente atto;	
• che le parti, di comune accordo, ritengono opportuno definire i volumi di	
attività e gli importi contrattuali per il triennio 2023/2025, tenendo presente	

l'esigenza di concertare l'attività in piena	integrazione tra pubblico e privato
accreditato;	
che il convenzionamento è effettuato dall	a AUSL Zona Distretto Livornese
dove la Struttura ha sede, solo per i propri	fabbisogni, fermo restando quanto
previsto dal presente Accordo in materia d	li fatturazione diretta di prestazioni
erogate in favore di utenti provenienti d	a altre Aziende USL, regionali o
extra regionali o da stati dell'Unione Euro	pea;
TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI	STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – PREMESSE	
Le premesse fanno parte integrante e sostanzia	ale della presente contratto e ne
costituiscono il primo patto.	•
Art. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO CONT	RATTUALE
Sono oggetto del presente accordo le prestazioni	
sufficienti per trattamenti estensivi e/o trattamenti	-
	ur tungouegenza come stabilito ai-
l'art. 30 del DPCM 12/01/2017.	DCA C
n posti in modulo 3 Cognitivo presso la Struttu	ra RSA Coteto
Trattamenti estensivi	
cura e recupero funzionale a persone non autosufi	
presentando particolari criticità e sintomi compless	si, richiedono elevata tutela sanita-
ria con continuità assistenziale e presenza infermi	eristica sulle 24 ore. I trattamenti
sono costituiti da prestazioni professionali di tipo	medico, infermieristico, riabilitati-
vo e di riorientamento in ambiente protesico e tuto	elare, accertamenti diagnostici, as-
sistenza farmaceutica, fornitura preparati nutrizion	e artificiale, dispositivi medici.
Trattamenti di Lungoassistenza	
recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi	interventi di sollievo per chi assi-
6	

 cura le cure, a persone non autosufficienti. I trattamenti sono costituiti da prestazioni	
 professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in am-	
biente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica e forni-	
tura dei preparati per nutrizione artificiale e dispositivi medici, educazione terapeuti-	
ca al paziente ed al caregiver, con garanzia di continuità assistenziale, e da attività di	
 socializzazione e animazione.	
 Le prestazioni riguardano utenti residenti nel territorio della Zona – Distretto Livor-	
 nese o, su autorizzazione della Zona Distretto Livornese, di altre Zone della stessa	
AUSL. Invece, le prestazioni invece rese a cittadini inviati da altre Aziende USL re-	
gionali o extra regione dovranno essere fatturate direttamente dalla Struttura a queste	
ultime.	
Art. 3 – OBBLIGHI DELLA STRUTTURA	
La struttura s'impegna a:	
 mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal 	
quadro legislativo di riferimento, anche in caso di cessione di azienda o ramo di	
azienda a terzi;	
garantire l'erogazione delle prestazioni, assicurando per il personale preposto il	
rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali, in relazio-	
ne agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipolo-	
gia di utenza accolta (tale adempimento si intende anche per il personale dipen-	
dente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o parte, l'esecuzione dei	
servizi della struttura);	
 • rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e	
 gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di setto-	
re, anche ai fini del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);	

	• garantire la figura di un Direttore / Responsabile (art. 7 DPGR n. 2/R/2018), per	
	un orario congruo rispetto al funzionamento della struttura, in possesso dei re-	
	quisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente (DPGR n. 2/R/2018 -	
	in caso di strutture autorizzate al funzionamento prima dell'entrata in vigore di	
	tale DPGR, altra figura professionale idonea, ai sensi della previgente normati-	
	va), al quale siano affidati i compiti di organizzazione e gestione delle attività e	
	di vigilanza degli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli assistiti ai sensi del	
	presente accordo contrattuale. Il Direttore, ovvero la persona individuata quale	
	responsabile della Struttura, rappresenta inoltre l'interlocutore e il punto di rife-	
	rimento per i familiari e l'assistito e per i competenti servizi sociosanitari che lo	
	hanno in carico. Il nominativo del direttore deve essere comunicato via pec alla	
	AUSL prima dell'avvio del rapporto con le dichiarazioni attestanti il possesso	
	dei requisiti richiesti;	
	garantire che le tariffe da applicare siano comprensive di tutte le prestazioni ri-	
	chieste dal presente accordo contrattuale e dalla normativa di riferimento;	
	stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e	
	contro infortuni che possano accadere all'interno della struttura:	
	garantire una copertura media mensile di ore di assistenza di base alle persone,	
	riabilitative, specialistiche ed infermieristiche, calcolata sul monte orario annua-	
	le previsto dal regolamento regionale proporzionato al numero di posti letto pre-	
	visti dall'autorizzazione al funzionamento e rapportato alle 12 mensilità.	
	Art. 4 – MODALITA' DI ACCESSO	
	L'accesso degli assistiti ai Moduli specialistici avviene a seguito della predisposizio-	
1	ne di un piano assistenziale personalizzato (PAP) di intervento che include le attività	
	pertinenti alla autorizzazione, piano rilasciato dalla UVM (Unità di Valutazione	
	8	

 Multidisciplinare) della Zona – Distretto di residenza dell'assistito in conformità al	
 rispetto delle liste di attesa in Zona. La permanenza o prosecuzione nel modulo, oltre	
 i tempi, ove richiesta, deve essere autorizzata dalla UVM zonale a seguito di rivalu-	
tazione dell'assistito.	
L'autorizzazione rilasciata ai fini dell'accesso ne specifica l'impegno finanziario. La	
 quota sanitaria resterà economicamente a carico della Azienda USL Zona Distretto	
di residenza dell'assistito. La quota sociale, se a carico, in tutto o in parte, dell'Ente	
Pubblico e non dell'assistito, secondo il regolamento di accesso ai servizi della Zona	
- Distretto, ricadrà nelle competenze del Comune di residenza dell'utente al momen-	
 to del ricovero.	
L'ammissione della persona assistita nella struttura è confermata dall'invio alla stes-	
sa per posta elettronica, prima dell'ingresso:	
 • del Piano Assistenziale Personalizzato (PAP) di intervento in cui sono definiti i	
 bisogni della persona assistita e gli obiettivi sociosanitari che si intendono rag-	
 giungere con l'inserimento e sono indicati il periodo programmato e l'eventuale	
data di rivalutazione;	
 • di un'impegnativa amministrativa (non perfezionata nell'attesa dell'effettivo in-	
serimento) rilasciata dai competenti uffici amministrativi, al pagamento della	
retta, distinta tra quota sanitaria e quota sociale (a sua volta distinta tra la quota	
posta a carico dell'ente pubblico e la quota posta a carico della persona	
ospitata).	
La struttura, entro un giorno lavorativo dall'inserimento, deve confermare tramite	
 posta elettronica l'avvenuta ammissione ai servizi competenti.	
 E' data facoltà alla struttura di richiedere alla persona ospitata la sottoscrizione della	
copia dell'impegnativa per ricevuta e accettazione.	

 Art. 5 – TARIFFE, QUOTE SANITARIE E SOCIALI	
Per le prestazioni a favore delle persone ospitate di cui al presente contratto, la strut-	
tura riceve una retta giornaliera composta da una quota di parte sanitaria a carico del-	
l'Azienda USL di residenza dell'assistito e da una quota di parte sociale, a sua volta	
eventualmente composta da una quota posta a carico dell'ente pubblico competente	
(AUSL/Comune) e da una quota posta a carico dalla persona ospitata.	
Le tariffe massime giornaliere di riferimento (riferite alla sola quota capitaria sanita-	
ria) non possono essere superiori a quelle indicate con le apposite delibere di Giunta	
Regionale (ultimo aggiornamento DGRT n. 1481/2018):	
Modulo 3 Cognitivo: Euro 68,53 al giorno;	
Le quote sociali, che fanno economicamente carico al Comune, sono stabilite dal Re-	
golamento di accesso ai servizi Comunale, si aggiungono alle suddette tariffe.	
La Struttura emette tante fatture mensili separate quanti sono i rendiconti prodotti,	
secondo le seguenti modalità:	
a) quota sanitaria, da fatturare direttamente alla AUSL Zona Distretto di competenza;	
b) quota sociale a carico utente: da fatturare direttamente all'utente;	
c) quota sociale a carico del Comune (compartecipazione eventuale): da fatturare al	
Comune di residenza;	
 Modalità diverse sulla riscossione della compartecipazione possono essere successi-	
 vamente concordate tra la struttura, tramite ulteriore accordo	
Art. 6 – DISPOSIZIONI PER TUTELA SALUTE OSPITI	
Le tariffe si intendono comprensive di tutte le prestazioni riabilitative specifiche al	
piano di trattamento, delle prestazioni sanitarie, delle prestazioni socio sanitarie e so-	
cio assistenziali, dell'assistenza religiosa, delle prestazioni alberghiere.	
E' onere della struttura provvedere autonomamente all'approvvigionamento di com-	
10	

ponenti di arredo e accorgimenti dettati dalle particolari esigenze di comodità, di mo-
bilizzazione e di sicurezza degli assistiti residenti secondo quanto previsto dalle di-
sposizioni regionali. In particolare, la struttura dovrà disporre:
degli ausili e dei presidi per l'incontinenza con sistemi di assorbenza (es.
pannoloni e traverse salvaletto) di cui al DPCM 12 01 2017 (Allegato 2);
• dei dispositivi assistenziali ai sensi della DGRT n. 1313/2015 (Allegato A,
punto 1).
Per tali prestazioni e materiali non potrà essere imputato alcun costo agli assistiti.
Resta inteso che le prestazioni sanitarie previste dai LEA (protesica personalizzata,
nutrizione enterale e parenterale, ossigeno liquido e gassoso, medicazioni avanzate di
cui al Nomenclatore, assistenza integrativa) sono garantite dal Servizio Sanitario Re-
gionale (SSR) senza nessun costo per gli assistiti.
La struttura si impegna a garantire agli assistiti l'assistenza infermieristica (h/24 in
RSD) riabilitativa di base alla persona e specialistica secondo le previsioni del DPGR
n. 2/R/2018 e l'assistenza farmaceutica secondo le necessità definite nel progetto in-
dividuale sulla base della disciplina vigente (D.L. 347/2001 convertito in L.
405/2001).
La struttura è inoltre tenuta a curare l'approvvigionamento, la somministrazione e la
conservazione dei medicinali prescritti dal medico curante, adottando la modalità di
erogazione diretta da parte del servizio farmaceutico dell'Azienda USL che ne assi-
cura la consegna secondo gli accordi tra l'Azienda ASL e la struttura, senza oneri a
carico della stessa. L'assistenza farmaceutica (medicinali di classe "A" L. 537/1993,
con esclusione degli stupefacenti soggetti a registrazione di entrata/uscita e di classe
"H" impiego domiciliare, ex Osp2) agli ospiti viene erogata direttamente dall'Azien-
da USL, ai sensi dell'art. D.L. 347/2001, convertito in L. 405/2001. I medicinali di

classe "A", resi disponibili alla struttura, sono quelli iscritti nel prontuario terapeutico	
dell'Azienda USL, senza alcun onere per l'assistito.	
Art. 7 – ULTERIORI DISPOSIZIONI SU TARIFFE ED IMPORTI	
 Le tariffe (globali) si intendono al lordo della eventuale quota di compartecipazione a	
carico dell'utente e della quota sociale.	
La quota di compartecipazione a carico della persona ospitata, viene calcolata secon-	
do le specifiche regolamentazioni delle zone distretto o di specifiche indicazioni re-	
gionali.	
Relativamente agli importi di quota sociale a carico del Comune di residenza dell'as-	
 sistito prima del ricovero, la struttura non può chiedere anticipazioni all'assistito, né	
ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti nel caso di ritardato o	
 mancato pagamento.	
Gli inserimenti avvengono in funzione del fabbisogno individuato dai servizi del-	
 l'amministrazione pubblica stipulante che non è obbligata a saturare la struttura. Re-	
sta inteso che l'attivazione degli inserimenti e delle prestazioni è pertinenza della	
 amministrazione stipulante che valuta la sussistenza delle condizioni per disporne	
l'utilizzo.	
Art. 8 – INTERRUZIONI - RICONOSCIMENTO GIORNATE ASSENZA	
 Le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le prestazioni effettiva-	
 mente erogate nelle modalità comunque stabilite dal presente articolo.	
 Per quanto riguarda le assenze si precisa che:	
in caso di ricovero ospedaliero la Struttura deve informare tempestivamente	
(entro le 24 ore successive al ricovero) i servizi territoriali di riferimento. Il	
riconoscimento e conseguente pagamento della quota sanitaria della tariffa	
verrà sospeso dal giorno di ricovero ospedaliero dell'assistito. La quota sani-	
12	

	taria della tariffa sarà nuovamente corrisposta dal giorno di reinserimento in	
	Struttura. La quota sociale della tariffa sarà riconosciuta anche durante il ri-	
	covero, abbattuta del 60% (quindi si riconosce solo il 40% della quota alber-	
	ghiera).	
2.	2. per i periodi di assenza a qualsiasi titolo sono considerate come un'unica	
	giornata quelle di uscita e di rientro (se l'uscita avviene prima delle ore	
	13.00), quindi per l'intero periodo di assenza dovrà essere corrisposta la retta	
	solo per la giornata di rientro (tranne il caso in cui l'uscita avvenga dopo le	
	ore 13.00);	
3.	3. in caso di ricoveri ospedalieri non superiori a 30 giorni consecutivi è assicu-	
	rato il mantenimento del posto letto;	
4.	4. in caso di ricoveri ospedalieri superiori a 30 giorni consecutivi, il servizio	
	amministrativo della Struttura può concordare il mantenimento del posto,	
	previo parere della UVM competente;	
5.	5. in caso di assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia occa-	
	sionali (non previsti dal progetto riabilitativo individuale) non superiori a 7	
	giorni consecutivi, è assicurato il mantenimento del posto letto;	
6.	6. in caso di assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia occa-	
	sionali (non previsti dal progetto riabilitativo individuale) superiori a 7 giorni	
	consecutivi, il servizio amministrativo della Struttura può concordare il man-	
	tenimento del posto, previo parere della UVM competente dell'Azienda	
	USL;	
7.	7. in caso di assenze per particolari esigenze e bisogni ulteriori previste nel Pia-	
	no Assistenziale Personalizzato (PAP redatto dall'UVM Zonale) non supe-	
	riori a 15 giorni consecutivi, viene corrisposta solo la quota sociale della ta-	

riffa abbattuta del 60% (quindi si riconosce solo il 40% della quota alber-	
ghiera).	
Art. 9 – MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE	
 La Struttura deve trasmettere, entro il 10 di ogni mese ai competenti servizi territoria-	
li di Zona, i rendiconti (c.d. pre fatture) separati delle prestazioni effettuate nel mese	
precedente, che riportino l'elenco nominativo degli utenti con indicati i giorni di pre-	
 senza di ciascuno, la tariffa applicata (la data di ammissione/inizio trattamento e la	
data di dimissione/fine trattamento) e l'eventuale quota di compartecipazione a cari-	
co di ciascun utente.	
I servizi territoriali competenti provvedono a controllare i rendiconti e quindi a vali-	
 darli restituendoli alla Struttura nel corso del mese.	
 Le fatture mensili potranno poi essere emesse solo dopo il controllo e l'invio da parte	
della Zona – Distretto (entro i successivi dieci giorni lavorativi, comunque non oltre	
la fine del mese) di appositi ordini elettronici sul canale NSO (nodo smistamento or-	
 dini), come sancito dalla legge per le Aziende e gli enti del SSN. Il numero d'ordine	
deve essere riportato in fattura, pena l'impossibilità di liquidazione della stessa fattu-	
ra. Le fatture devono pertanto riportare il numero di ordine indicato dall'Azienda	
USL ed essere inviate in modalità elettronica (fattura elettronica PA) tramite il siste-	
 ma di interscambio SDI e comunque conforme alla normativa vigente.	
 Le fatture devono essere separate con riferimento alle seguenti specifiche:	
 competenze di parte sanitaria (quota sanitaria)	
competenze di parte sociale (quota alberghiera/sociale).	
Le prestazioni rese a cittadini inviati da altre Aziende USL regionali o extra Regione	
saranno fatturate direttamente dalla Struttura a queste ultime.	
La AUSL Zona-distretto provvede, purché sia stato rispettato dalla Struttura quanto	
14	

 previsto dai precedenti articoli, previa verifica di regolarità contributiva e assicurati-	
 va della Struttura, accertata tramite DURC, a pagare le competenze regolarmente fat-	
turate, corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate, entro 60 giorni dal rice-	
vimento della fattura. In caso di ritardato pagamento sono applicati gli interessi di cui	
al D.Lgs n. 231 del 2002. I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contesta-	
 zioni.	
 Relativamente agli importi di quota sociale, la Struttura non può chiedere anticipa-	
zioni all'assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti nel	
caso di ritardato o mancato pagamento.	
 Le parti convengono che qualora emergano differenze tra quanto fatturato e quanto	
 emerso da ulteriori e successivi controlli, queste sono regolate attraverso l'emissione	
di fatture integrative o di note di credito compensate e/o stornate nelle forme di leg-	
 ge.	
 La AUSL Zona-distretto accetta l'eventuale cessione da parte della Struttura dei dirit-	
 ti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del	
contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanzia-	
rie e si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessio-	
naria. Resta inteso che la Struttura rimane solidamente responsabile con la Società	
cessionaria per l'adempimento in favore dell'AUSL delle obbligazioni tutte derivanti	
dal presente contratto.	
Art. 10 – FLUSSI INFORMATIVI	
 La Struttura è obbligata a fornire, concordando la modalità, i dati di attività e quelli	
ulteriori ritenuti necessari, secondo le specifiche indicazioni regionali/aziendali.	
 La Struttura è tenuta inoltre a fornire i dati di attività erogati dalle proprie strutture	
secondo i contenuti e nel rispetto delle scadenze e delle modalità di trasmissione pre-	

viste dalle disposizioni Ministeriali e Regionali vigenti secondo le tempistiche pre-	
scritte.	
Poiché la AUSL è obbligata a raccogliere e trasmettere i suddetti dati, pena l'applica-	
zione di sanzioni relative a ritardo o a mancato invio dei Flussi Informativi, la Strut-	
tura, a sua volta, è obbligata alla trasmissione dei dati che compongono i flussi di at-	
tività e le necessarie informazioni a corredo di questi.	
Art. 11 – RAPPORTI CON IL CITTADINO	
La Struttura si impegna a garantire la corretta informazione alla persona interessata	
 sulle procedure di accesso e sulle prestazioni erogabili. Durante la permanenza, la	
struttura sottoporrà alla persona ospitata o a chi ne ha la rappresentanza giuridica un	
 test di gradimento sui servizi fruiti. I rapporti di cui sopra dovranno essere condotti	
nel pieno rispetto delle normative in materia di trasparenza e di protezione dei dati	
personali, provvedendo ad acquisire da parte della persona ospitata o a chi ne ha la	
rappresentanza giuridica il consenso scritto al trattamento dei dati particolari.	
La Struttura si impegna a dare congruo avviso alle persone ospitate ed alla AUSL di	
eventuali sospensioni temporanee delle prestazioni, fermo restando che di norma le	
prestazioni previste dal presente contratto non possono essere interrotte.	
In ogni caso, le chiusure di servizi dovranno essere preventivamente comunicate alla	
AUSL e dalla stessa espressamente autorizzate.	
 Art. 12 – ELENCO DEL PERSONALE	
La Struttura, al momento della stipula del presente contratto, consegna alla AUSL	
l'elenco del personale che opera al suo interno con rapporto di lavoro subordinato o	
di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco viene indicato il perso-	
nale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Le eventuali	
modifiche verranno comunicate tempestivamente.	
16	

ART. 13 - INCOMPATIBILITA'	
La Struttura si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro	
personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità ri-	
 spetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e	
 co. 19.	
 Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione	
scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi alla AUSL entro il 31 Gennaio di ogni	
anno.	
La Struttura si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta.	
E' fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs.	
165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti della AUSL che	
 negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali con-	
 cernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessa-	
zione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la	
Struttura.	
ART. 14 - RISPETTO NORMATIVA VIGENTE	
Le attività all'interno della Struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della	
 legge sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni),	
sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modifica-	
 zioni), della legge sulla protezione dei dati personali e della normativa sulla privacy,	
provvedendo ad acquisire dalla persona ospitata o a chi ne ha la rappresentanza giu-	
ridica il consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. E' fatto divieto	
alla Struttura di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per	
fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Ulteriori specifiche sono indicate nel-	
l'apposito articolo dedicato al trattamento dei dati.	

Per quante	o riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione	
incendi la	Struttura garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e suc-	
cessive in	tegrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla preven-	
zione ince	endi e del primo soccorso.	
Gli obblig	ghi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessa-	
ri per assi	icurare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali della Struttura,	
sono a car	rico della Società che si impegna ad adeguare la stessa, il personale e l'or-	
ganizzazio	one secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel	
periodo di	i vigenza del presente atto.	
ART. 15 -	- CONTROLLI	
La funzio	ne di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corret-	
to funzion	namento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della	
qualità de	elle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale. I controlli sono	
eseguiti d	irettamente dalla AUSL, tramite le Commissioni Multidisciplinari su man-	
dato del C	Comune, secondo procedure definite.	
Al termin	e delle verifiche, viene emesso e rilasciato idoneo e completo verbale con-	
tenente ur	na descrizione delle operazioni compiute nonché degli esiti, concedendo, in	
caso di ril	ievi, un termine per le controdeduzioni da parte della Struttura.	
La AUSL	si riserva, in ordine alle attività erogate dalla Struttura e sulla base dell'at-	
tuale norm	nativa in materia, di effettuare mediante accessi diretti attività di controllo e	
vigilanza,	tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo	
contrattua	lle. A tale scopo la Struttura metterà a disposizione la documentazione sani-	
taria e am	ministrativa inerente l'attività svolta.	
Si convie	ne altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effet-	
tuabili sia	mediante accesso diretto alla Struttura, sia a mezzo della documentazione	
	18	

amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione eroga-	
ta.	
ART. 16 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA	
ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI	
Ai sensi di quanto previsto dall'ultima delibera ANAC n. 371 del 27 luglio 2022, le	
prestazioni oggetto del presente contratto possono anche essere soggette agli obbli-	
ghi di tracciabilità (CIG codice identificativo) di cui all'art. 3, comma 1, Legge	
136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che doves-	
sero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Struttura si impegna ad utiliz-	
zare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste	
Italiane, dedicati, anche non in via esclusiva.	
I soggetti pubblici firmatari del presente contratto, ai fini del pagamento delle com-	
petenze dovute alla Struttura, acquisiscono il documento di regolarità contributiva	
(DURC).	
La liquidazione delle competenze avviene nel caso in cui la Struttura risulti in regola	
con la contribuzione verso gli Enti previdenziali. In caso di accertata irregolarità del	
DURC viene trattenuto l'importo corrispondente alle inadempienze accertate nel	
DURC medesimo, e tale importo è versato direttamente dalla AUSL a INPS e/o	
INAIL come intervento sostitutivo.	
ART 17 - EFFICACIA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE	
Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dalla AUSL Zona Distretto e dal Co-	
mune nel cui territorio è ubicata la Struttura ed ha efficacia nei confronti di tutte le	
altre Aziende sanitarie del territorio regionale ed extra regionale che intendono usu-	
fruire delle prestazioni previste nell'accordo stesso, fermo restando la fatturazione	
separata nei confronti di ciascuna di esse.	

ART. 18 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE
18.1. Inadempienze e penali.
Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, la AUS è tenuta a conte-
stare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni
della Struttura devono essere comunicate alla AUSL entro e non oltre il termine mas-
 simo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.
 In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte della AUSL, il compe-
tente Ufficio procede all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e
graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 100,00 ad un mas-
simo di € 800,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per
le prestazioni rese.
L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della
AUSL a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o
non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il paga-
mento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso
per la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che
ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di
inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.
18.2. Sospensione
I soggetti pubblici firmatari del presente contratto (AUSL e Comune) si riservano la
 facoltà di sospendere il contratto qualora accertino il mancato rispetto degli adempi-
 menti previsti dal presente accordo. Di fronte a tale inosservanza è concesso alla
Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normati-
va. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottempe-
20

 ranza, si procede a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel
caso perduri la violazione, il contratto si intende automaticamente risolto.
18.3. Recesso
 Qualora la Struttura intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione ai
soggetti pubblici firmatari del presente contratto tramite PEC con preavviso di alme-
no tre mesi.
I soggetti pubblici firmatari del presente contratto possono recedere dalla convenzio-
ne per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa nor-
mativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con pre-
avviso di almeno tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Struttura.
18.4. Risoluzione
I soggetti pubblici firmatari del presente contratto possono risolvere il contratto pre-
 via comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un
 mese, nei seguenti casi:
 reiterate contestazioni per fatturazione errata;
reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali
 da essere valutate, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che
 le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
 sospensione dell'attività non preventivamente concordata con la AUSL.
 18.5. Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto decade di diritto in misura parziale o totale nei seguenti casi:
ritiro, revoca o perdita dell'autorizzazione / accreditamento;
accertato caso di incompatibilità del personale addebitabile a responsabilità
della Struttura;
 nel caso in cui nella gestione e proprietà della Struttura vengano accertate in-
net suss in our noise gestione o proprieta dena strattura vengano accertate in-

filtrazioni mafiose da parte della Prefettura;
in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore
e del GPDR di cui al Regolamento UE 679/2016. La Struttura quale autonomo titola-
re dei dati, nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati, deve osservare le
norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Ga-
rante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste. La
Struttura è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dalla suddetta
normativa ed in particolare deve informare la AUSL /Zona-distretto in merito alla
puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di di-
struzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso la
Struttura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e
diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla
AUSL Zona-distretto committente o dai soggetti sopra indicati senza preventivo con-
senso della AUSL Zona-distretto stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affi-
date alla Struttura.
Per gli utenti inseriti nella Struttura per i Moduli Specialistici, il titolare dei dati resta
la AUSL stessa che individua questa ultima quale Responsabile Esterno del tratta-
mento con apposito atto giuridico in relazione alle attività di natura assistenziale. Il
presente accordo ha validità per il tempo necessario ad eseguire le attività affidate al
responsabile, e si considera venuto meno al termine delle attività stesse o qualora
venga meno il rapporto con il Titolare.
22

Il Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli dalla	
AUSL tratta anche i dati anagrafici e di salute dei pazienti. Il Responsabile del	
trattamento è tenuto ad organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di	
trattamento di competenza attenendosi ai principi generali e alle disposizioni della	
vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero, assicurare che i	
dati personali oggetto del trattamento siano: trattati in modo lecito e secondo	
correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; a tale	
riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al	
minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli	
casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero adottando modalità che	
permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità; esatti e, se	
necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del	
trattamento.	
Art. 20 – POLIZZE ASSICURATIVE	
A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto della AUSL dalla	
Struttura/Società con mezzi, strumenti e personale propri, il contraente dichiara	
espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità	
civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della po-	
lizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza in-	
fortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente	
accordo, esonerando espressamente la AUSL da qualsiasi responsabilità per danni o	
incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto dell'accor-	
do stesso.	
ART 41 CONICE DI COMPORTAMENTO	
ART. 21 - CODICE DI COMPORTAMENTO	
La Struttura è tenuta a far osservare, a tutti i professionisti e a tutto il personale ope-	

 rante a qualsiasi titolo, i principi contenuti nel codice di comportamento della AUSL	
 adottato con deliberazione del direttore generale e pubblicato sul sito aziendale alla	
 voce "amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali".	
ART. 22 – FORO COMPETENTE	
Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in	
 relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente contratto, che non	
 venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Livorno.	
A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.	
 Art. 23 – DECORRENZA E DURATA	
Le parti convengono che il presente accordo ha validità a copertura delle prestazioni	
 erogate nel triennio 2023 – 2024 - 2025.	
 Alla scadenza è prevista la possibilità di procedere ad una ripetizione annuale, non-	
ché di attivare la proroga di tre mesi nelle more di un'eventuale successiva contratta-	
 zione.	
Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita	
 con atto scritto.	
ART. 24 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO	
Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà	
 interesse a farlo.	
 Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A –	
 Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.	
 L'imposta di bollo derivante dalla stipula del presente accordo contrattuale è a carico	
della Struttura che, qualora non sia un Ente del Terzo Settore che dovesse godere	
 dell'esenzione, provvede al pagamento nei modi previsti dalla legge.	
 Art. 25 – SOTTOSCRIZIONE	
24	

Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non	
autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.	
Luogo e data	
IL DIRETTORE GENERALE DELLA AZIENDA USL TOSCANA	
(o suo delegato)	
IL COMUNE DI (o suo delegato)	
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA STRUTTURA	